COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

127.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (5766) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34

Capria Nicola, *Ministro per il coordinamento della protezione civile* ... 8, 12, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 29, 31, 34

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI), *Relatore* 8, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 33

Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) 12, 17, 24, 26, 28

Piermartini Gabriele (gruppo PSI) 17

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 7, 9, 12, 15, 19, 23, 24, 28, 31, 33, 34

Sanfilippo Salvatore (gruppo comunista-PDS) 16

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 8, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 33

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (5766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa ».

Ricordo che nella seduta del 1° agosto scorso è stata iniziata la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge. Tale discussione riprende oggi, dopo una serie di incontri informali iniziati prima della pausa estiva e proseguiti nella scorsa settimana; in proposito, desidero ringraziare il ministro, il relatore e tutti i colleghi che vi hanno preso parte. Auspico che nell'odierna seduta sia possibile proseguire proficuamente nell'esame dell'articolato, anche se la votazione in linea di principio di alcuni emendamenti non ci consentirà comunque di procedere alla votazione finale del disegno di legge.

Do nuovamente lettura del primo articolo del disegno di legge:

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa e finalità).

1. Per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 500 miliardi per l'anno 1992 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) ripristino e ricostruzione con adeguamento antisismico degli edifici pubblici e di uso pubblico;

b) ripristino e ricostruzione, con miglioramento strutturale o adeguamento alle norme antisismiche, dell'edilizia privata;

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma;

e) rilancio, mediante specifiche provvidenze, dell'attività produttiva delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane e commerciali, che abbiano subito danni, nelle strutture e nel processo produttivo ordinario, per effetto degli eventi sismici;

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino la conservazione del patrimonio edilizio esistente e che individuino, ove necessario, nuovi programmi di sviluppo edilizio, anche attraverso l'interazione tra gli uffici regionali competenti e gli istituti scientifici di ricerca in campo geofisico e sismico;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a

tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, è assegnato alla Regione Siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3930 miliardi destinato quanto a lire 3130 miliardi al recupero del patrimonio edilizio privato, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 515 miliardi per il 1992, di lire 815 miliardi per l'anno 1993 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

1. 44.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola Ragusa *aggiungere le parole* individuate con il DPCM in data 15 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991.

1. 42.

Sapio, Lorenzetti, Sanfilippo.

Al comma 1, dopo la parola Ragusa *aggiungere le parole* e per la riparazione dei danni così come valutati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1991 n. 195.

1. 41.

Sapio, Lorenzetti, Sanfilippo.

Al comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 500 miliardi per il 1993.

1. 13.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 800 miliardi per il 1993.

1. 11.

Scalia, Ronchi, Donati.

Al comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 700 miliardi per il 1993.

1. 12.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 600 miliardi per il 1993.

1. 10.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente* riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma.

1. 45.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole* adeguamento sismico *aggiungere le seguenti* secondo la migliore tecnologia disponibile.

1. 14.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole* nel rispetto delle volumetrie e tipologie architettoniche preesistenti.

1. 15.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le parole* danneggiate dal sisma.

1. 16.

Lorenzetti, Sapio, Sanfilippo, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole* nonché aperti al pubblico.

1. 17.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole* danneggiati dal sisma.

1. 18.

Ronchi, Donati.

Al comma 2 sostituire la lettera b) *con la seguente* riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata danneggiata dal sisma.

1. 46.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole* o adeguamento *con le seguenti* e adeguamento.

1. 19.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole* norme antisismiche *aggiungere le seguenti* secondo la migliore tecnologia disponibile.

1. 20.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, infine, le seguenti parole* in regola con la normativa urbanistica.

1. 21.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, infine, le seguenti parole* nel rispetto delle volumetrie e tipologie architettoniche preesistenti.

1. 22.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere le parole* danneggiata dal sisma.

1. 43.

Sapio, Lorenzetti, Sanfilippo.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere infine la parola* mirato.

1. 23.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola* storico *aggiungere la seguente* archeologico.

1. 24.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole* particolare riguardo *con la parola* priorità.

1. 25.

Monello, Sanfilippo, Folena, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti, Sapio.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* e delle zone contigue.

1. 26.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola* ripristino *aggiungere le parole* o ricostruzione.

1. 27.

Ronchi, Donati.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1. 29.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) ripristino con miglioramento strutturale degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali, turistici, di privati ed imprese, che abbiano subìto danni per effetto degli eventi sismici.

1. 47.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), *sostituire la parola* rilancio *con la seguente* sostegno.

1. 30.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole* mediante specifiche provvidenze.

1. 31.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole* dell'attività produttiva, delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane e commerciali, *con le seguenti* dell'attività industriale, artigianale, commerciale e turistica di imprese.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole* e medie.

1. 32.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola* danni *aggiungere le seguenti* rilevanti e documentati.

1. 28.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* senza concorso di altre cause.

1. 33.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente.

1. 48.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) riassetto urbanistico del territorio con interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione dell'ambiente urbano.

1. 34.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole* riassetto urbanistico del territorio con interventi che privilegino la, *con le seguenti* interventi di.

1. 35.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola* urbanistico, *aggiungere le seguenti* ed ambientale.

1. 36.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola* privilegiato, *aggiungere le parole* ove possibile.

1. 40.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da* e che individuino, *fino alla fine della lettera.*

1. 37.

Folena, Monello, Lorenzetti, Sapio.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole* e che individuino, ove necessario, nuovi programmi, *fino alla fine della lettera.*

1. 38.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, lettera g), *dopo la parola* Sicilia, *sopprimere la seguente* orientale.

1. 39.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente lettera:*

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta.

1. 49.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera i) Programma per il potenziamento delle misure antisimiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta.

1. 2.

Sanfilippo, Folena, Lucenti, Monello, Finocchiaro Fidelbo, Sapio, Lorenzetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni centrali e locali o liberi professionisti.

Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevanti e l'evento sismico.

1. 50.

Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2 del presente articolo, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

1. 51.

Il Governo.

EDOARDO RONCHI. Alla luce del lavoro svolto con il relatore e con il rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.13 1.11, 1.12, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1,19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32. 1.28, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38 e 1.39. Gli emendamenti presentati dal relatore recepiscono, infatti, la sostanza delle nostre osservazioni in merito a tale articolo.

In particolare, il recente approfondimento attuato dai gruppi e dal Governo ha consentito di precisare – e su ciò concordiamo – l'elenco dei comuni, facendo riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991 senza ulteriori allargamenti.

Analogamente riteniamo importante l'aver individuato, sulla base di una previsione di costi che ci è pervenuta, sia pure con un certo ritardo, la somma occoreente per l'edilizia abitativa, che in un emendamento del relatore è stata fissata in 3.100 miliardi. Il nostro timore era quello che si operasse un allargamento dell'elenco dei comuni e delle modalità di erogazione dei contributi statali, non cogliendo invece le priorità dell'edilizia abitativa dei cittadini rimasti senza casa in seguito al sisma.

Condividiamo anche la ridefinizione degli obiettivi della ripartizione dei fondi così come è stata proposta dal relatore dopo la discussione avvenuta. Mi riferisco in particolare alla mancata previsione in questo provvedimento di un adeguamento antisismico di tutta l'edilizia, perché ciò da una parte sarebbe impossibile e dall'altra rischierebbe di risultare discriminatorio nei confronti dell'altra edilizia esistente sul medesimo territorio. L'aver consentito, invece, un recupero con miglioramenti strutturali può rappresentare alla fine l'unica soluzione praticabile, anche se su di essa avevamo inizialmente qualche perplessità.

Resta una preoccupazione in ordine al carattere pluriennale della spesa prevista dall'articolo 1; come ho già avuto modo di osservare nel corso di una precedente seduta, avremmo preferito una maggiore concentrazione di spesa nei primi tre anni e non una sua diluizione in sei anni, il che ci dembra rischioso e dispendioso. Tuttavia forse i meccanismi di copertura finanziaria non ci consentono di seguire un'altra strada: rimane comunque questa nostra preoccupazione.

FRANCESCO SAPIO. Dobbiamo esprimere una valutazione positiva in merito ai risultati raggiunti nel corso del recente approfondimento. Mi pare che sia stata giustamente recepita l'indicazione formulata dal mio gruppo, concernente la necessità di specificare con precisione nel testo dell'articolo che le aree interessate al provvedimento sono quelle già definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991, per evitare un improprio allargamento dei confini del terremoto.Ciò anche per evitare di procedere ad una insensata erogazione di contributi a persone che non hanno subìto danni effettivi.

Il fatto che sia stata respinta la richiesta di altri comuni di essere impropriamente inseriti nell'elenco deve essere valutato in maniera estremamente positiva e indica la seria consapevolezza dei membri della Commissione di adottare un provvedimento legislativo avendo appreso la lezione data al Parlamento dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione bicamerale d'inchiesta sui terremoti in Campania e Basilicata. Inoltre, essere riusciti ad operare una distinzione tra le somme messe a disposizione per la riparazione dei danni destinate all'edilizia privata e quelle mirate invece al recupero ed alla ristrutturazione del patrimonio demaniale mi pare costituisca una innovazione positiva, poiché consente di superare il rischio serio di seguire una dopp;a velocità.

In conclusione, nel dichiarare il ritiro dei nostri emendamenti, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sull'articolo 1 del provvedimento.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore.* Signor presidente, si deve dare atto alla Commissione di aver elaborato con il ministro Capria un testo che da un lato tiene conto delle reali esigenze connesse al superamento della situazione di estremo disagio e di precarietà nella quale si trovano le zone cui è destinato il provvedimento in discussione, e dall'altro assicura la trasparenza e una finalizzazione degli interventi in modo da evitare degenerazioni come quelle che hanno causato l'istituzione di apposite Commissioni d'inchiesta.

Ringrazio i colleghi del contributo fornito, che ha consentito di elaborare tutti

insieme un testo che, in base a quanto ho potuto apprendere, potrà essere approvato con il favore di tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.44 del relatore accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.45 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.46 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.47 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.48 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.40 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.49 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.50 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 1.51.

FRANCESCO SAPIO. Come i colleghi ricorderanno, in sede di Comitato ristretto si svolse una discussione sulla proposta del ministro concernente la possibilità di stipulare, da parte del Ministero della protezione civile, convenzioni con l'Istituto nazionale di geofisica per la gestione della rete sismica e del servizio di sorveglianza sismica. Tale proposta, infatti, era ritenuta da noi confliggente con il disposto del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 183 (ossia la legge sulla difesa del suolo), secondo il quale all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, lo stesso Istituto nazionale di geofisica.

Tra l'altro, nel corso di taluni incontri, i dirigenti dell'Istituto nazionale di geofisica hanno chiarito la differenza intercorrente tra gestione della rete sismica e servizio di sorveglianza sismica – esteso a tutto il territorio nazionale ventiquattro ore su ventiquattro – senza peraltro contestare la competenza spettante di fatto ai servizi tecnici di Stato. Ci è parso opportuno, quindi, ritenere superate le preoccupazioni legate all'eventuale revoca dei finanziamenti assicurati.

Per tali ragioni abbiamo rivisto la nostra posizione nel senso di accogliere il nuovo emendamento presentato dal ministro, il quale, a nostro avviso, viene incontro alla reale esigenza cui ho fatto riferimento.

Ho voluto specificare tali aspetti poiché in merito ad essi erano sorte alcune polemiche.

EDOARDO RONCHI. Preannuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.51, anche perché siamo tra i sostenitori del potenziamento dei servizi tecnici dello Stato, tra cui rientra il servizio antisismico.

In tale contesto, siamo favorevoli all'utilizzo dell'Istituto nazionale di geofisica, in vista del potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale.

Sarebbe opportuno, tra l'altro, incentivare l'adozione di misure antisismiche nelle nuove costruzioni. Si tratta di un compito immane che comporta la necessità di un potenziamento del servizio antisismico nazionale.

A tale riguardo, l'Istituto nazionale di geofisica ha maturato un'importante esperienza nel campo della ricerca e dispone di 64 stazioni di rilevamento distribuite su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro, è molto importante che l'attività di ricerca sia collegata a quella di sorveglianza sul territorio.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisco il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.51.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.51 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento 1.44 approvato in linea di principio alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Piano e programma).

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la Regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale difesa terremoti e delle eventuali ulteriori esigenze rappresentate dagli enti locali interessati, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con cui determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a princìpi di snellezza e della massima tempestività.

2. Con il piano di cui al comma 1 la Regione siciliana definisce, altresì, gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari.

3. In conformità alle previsioni del piano, la Regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonché delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi già previsti nei bilanci della regione e degli enti locali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la Regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del genio civile unitamente al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali per il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con cui determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalità di tipo mafioso.

2. 20.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole procedure *aggiungere le seguenti* nel rispetto della legislazione ordinaria vigente.

2. 10.

Lorenzetti, Sapio, Sanfilippo.

Al comma 1, sostituire le parole e della massima tempestività *con le seguenti* , di trasparenza e di efficacia.

2. 11.

Sapio, Lorenzetti, Monello, Sanfilippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali.

2. 12.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. 13.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole nel pieno rispetto della normativa vigente in particolare quella riguardante la lotta alla criminalità di tipo mafioso.

2. 14.

Ronchi, Donati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Comitato, avvalendosi degli uffici regionali e dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, verifica gli interventi realizzati, la loro rispondenza ai progetti approvati ed alle previsioni di spesa nonché alla utilizzazione dei benefici concessi; l'accertamento di difformità o comunque di realizzazioni improprie in violazione di legge o di altre norme comunque poste con atti o provvedimenti, comporta la revoca dei benefici e la ripetizione e favore dello Stato di quanto sino ad allora erogato, fatta salva ogni altra responsabilità anche penale che sarà accertata sulla base di denunzia obbligatoria sporta all'autorità giudiziaria.

2. 3.

Ronchi, Donati.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole nonché le misure e gli accorgimenti necessari a garantire trasparenza nell'erogazione dei finanziamenti e nella realizzazione degli interventi ed impedire infiltrazioni della criminalità organizzata.

2. 2.

Ronchi, Donati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Regione siciliana trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione nella quale sono indicati gli interventi di cui al comma precedente e l'entità del relativo finanziamento.

2. 16.

Ronchi, Donati.

Sopprimere il comma 3.

2. 17.

Ronchi, Donati.

Al comma 3, sopprimere le parole nonché delle somme che saranno destinate agli interventi *fino alla fine del comma.*

2. 18.

Ronchi, Donati.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge è data pubblicità tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. 21.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge è data pubblicità tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sul Bollettino Ufficiale della Regione siciliana.

2. 19.

Ronchi, Donati.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Per il completamento del piano alloggi degli esodati del quartiere Tirrone del Comune di Lentini è autorizzato il finanziamento di lire 5 miliardi in favore dello IACP di Siracusa.

2. 1.

Nicotra.

EDOARDO RONCHI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.3, 2.2, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19. Ciò alla luce dell'importante lavoro svolto in sede informale insieme al relatore e al rappresentante del Governo.

Mi riferisco, in modo particolare, alle misure atte a garantire il controllo della trasparenza e dell'efficacia degli interventi da attuare dando priorità al patrimonio edilizio interamente distrutto o dichiarato inagibile.

In tal modo, nell'ambito dei 32 comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio scorso, si potrà operare una naturale selezione attribuendo una certa priorità ai comuni più danneggiati dal sisma, i quali dovrebbero usufruire di interventi piu consistenti.

FRANCESCO SAPIO. Ritiro gli emendamenti 2.10 e 2.11.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Invito la Commissione ad approvare i miei emendamenti 2.20 e 2.21; chiedo invece al presentatore di ritirare l'emendamento 2.1.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Mi associo all'invito formulato dal relatore in merito all'emendamento 2.1 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.20 e 2.21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.21 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Nicotra 2.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Prima di accedere all'invito a ritirare l'emendamento, desidero che il ministro per il coordinamento della protezione civile mi fornisca un'assicurazione. Mi riferisco ad una frana verificatasi ben cinque anni fa; il ministro dell'epoca, Zamberletti, intervenne per finanziare le abitazioni da concedere agli esodati. Successivamente questi alloggi si sono rivelati insufficienti rispetto alle necessità riscontrate; si chiede quindi, per il completamento dei lavori, una somma di 5 miliardi che non riusciamo ad ottenere stante il « palleggiamento » tra la regione siciliana ed il ministro dei lavori pubblici. Pertanto, poiché il quadro è omogeneo, trattandosi di esodati in seguito ad una frana, riteniamo opportuno allocare lo stanziamento di 5 miliardi per completare questo progetto.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. In sede di coordinamento dell'azione complessiva della pubblica amministrazione – quindi anche del Ministero dei lavori pubblici – opereremo per assicurare il completamento di questa manovra. Qualora la Commissione predisponesse un ordine del giorno al riguardo, il Governo lo accetterebbe senz'altro.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Tra l'altro, al punto *b)* dell'articolo successivo prevediamo programmi speciali aggiuntivi.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Non vi è dubbio che, al di là della manovra, esiste un problema di coordinamento generale, ed è in quella sede che decideremo come operare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ringrazio il ministro, che con le sue dichiarazioni mi assicura che questo piano verrà completato. Ritiro pertanto l'emendamento 2.1 preannunciando di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, sulla scorta delle indicazioni del ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Criteri di attuazione degli interventi).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, la Regione siciliana adotta i seguenti criteri;

a) per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma appartenenti al patrimonio della Regione siciliana, nonché di quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali, i relativi progetti, redatti dagli uffici del genio civile e dagli uffici tecnici comunali, devono prevedere opere di miglioramento statico e, ove possibile, di adeguamento alle norme di edilizia sismica; nei casi di carenze di personale tecnico o per particolari casi di interventi specialistici, le amministrazioni locali possono avvalersi degli uffici del Genio civile, di istituti universitari o di tecnici esterni, attraverso apposite convenzioni o disciplinari;

b) per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso provvederanno i competenti Istituti autonomi case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e rafforzamento antisismico; gli Istituti autonomi case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o dalla Regione siciliana;

c) per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, nonché per il patrimonio barocco del Val di Noto, la Regione siciliana si avvale delle soprintendenze ai beni culturali e ambientali e degli uffici del Genio civile, nonché, ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso apposite convenzioni;

d) per la ricostruzione e le riparazioni, con consolidamento o adeguamento, di unità immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche, che alla data del sisma risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, la Regione siciliana determina i contributi in conto capitale e di finanziamenti a tasso agevolato, in rapporto alla tipologia degli interventi, e determina i tetti massimi delle somme da erogare.

2. La Regione siciliana può demandare ai privati destinatari dei singoli benefici l'esecuzione degli interventi di ricostruzione o di riparazione, predeterminando precisi limiti e garanzie.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Criteri di attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico).

3. 19.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* di istituti universitari o di tecnici esterni *con le seguenti* o di qualificati liberi professionisti, singoli od associati.

3. 20.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole* o di tecnici esterni.

3. 10.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* e rafforzamento antisismico *con le seguenti* e miglioramento strutturale.

3. 21.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da* possono essere *a* o dalla Regione Siciliana *con le seguenti* sono autorizzate a promuovere un programma straordinario per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare.

3. 11.

Folena, Sanfilippo, Monello, Sapio.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole* le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica *aggiungere le seguenti* o a promuovere programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. 22.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole* nonché, ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso apposite convenzioni.

3. 13.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole da* ove necessario *a* apposite convenzioni *con le parole* di istituti universitari.

3. 12.

Monello, Lucenti, Sanfilippo, Sapio, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 23.

Il Relatore.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 14.

Ronchi, Donati, Folena.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole* la Regione siciliana *con le seguenti* il Comitato Stato-regione di cui al successivo articolo.

3. 2.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* previa approvazione dei progetti.

3. 15.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*.

3. 1.

Sanfilippo, Lucenti, Folena, Monello, Finocchiaro Fidelbo, Sapio, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e di ogni altro intervento che comporti l'esecuzione di opere pubbliche, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante gara d'appalto ai sensi della vigente normativa statale e comunitaria.

3. 16.

Ronchi, Donati.

Sopprimere il comma 2.

3. 24.

Il relatore.

Sopprimere il comma 2.

3. 17.

Ronchi, Donati.

Sopprimere il comma 2.

3. 18.

Folena.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Per la riparazione, il restauro ed il consolidamento degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma è autorizzata la concessione dei contributi previsti dai punti 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 13 marzo 1987, n. 74.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma si applicano le procedure previste dai punti 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 della medesima ordinanza.

3. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza.

4. Le somme occorrenti alla concessione dei finanziamenti vengono erogate dai comuni agli aventi diritto. Il loro accreditamento viene effettuato dal Ministero per il coordinamento della protezione civile a norma dell'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale n. 921 del 1987.

5. Nei comuni delle zone terremotate il pagamento delle rate dei mutui fondiari e ipotecari contratti per la costruzione o l'acquisto di alloggi che siano stati danneggiati e dichiarati inagibili in tutto o in parte e colpiti da ordinanza di sgombero, è sospeso fino al totale ripristino o alla ricostruzione dei predetti immobili. I maggiori interessi sono posti a carico dello Stato e saranno erogati a cadenza annuale direttamente agli istituti di credito dalla competente prefettura, previa documentata istanza presentata dai cittadini interessati.

3. 01.

Ronchi, Donati.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Nei comuni delle zone terremotate il pagamento delle rate dei mutui fondiari ed ipotecari contratti per la costruzione e l'acquisto di alloggi, che siano stati danneggiati o dichiarati inagibili, in tutto o in parte, e colpiti da ordinanza di sgombero, è sospeso fino al totale ripristino o alla ricostruzione dei predetti immobili.

2. Le rate non corrisposte saranno pagate in prosieguo alla ultima risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito.

3. I maggiori interessi sono posti a carico dello Stato e saranno erogati a cadenza annuale direttamente agli istituti di credito, dalla competente prefettura, previa documentata istanza presentata dai cittadini interessati.

3. 02.

Sanfilippo, Sapio, Lorenzetti.

EDOARDO RONCHI. Ritiro gli emendamenti 3.10, 3.13, 3.2, 3.15 e 3 16 nonché l'articolo aggiuntivo 3.01.

FRANCESCO SAPIO. Ritiro gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.1.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamenro della protezione civile*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.19 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.21 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.22 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 3.23 del relatore e Ronchi ed altri 3.14, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 3.24 del relatore, Ronchi e Donati 3.17 e Folena 3.18.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sanfilippo ed altri 3.02.

SALVATORE SANFILIPPO. L'articolo aggiuntivo è teso sostanzialmente ad eliminare una serie di incertezze e a conferire garanzie ai terremotati. Del resto, avevamo tentato di risolvere la questione nel decreto concernente l'emergenza; si era poi convenuto di affrontare la stessa in sede di approvazione del disegno di legge.

Lo scopo della norma è quello di evitare incertezze in ordine ai termini delle sospensioni, concedendo quindi un lasso di tempo che consenta ai cittadini di pagare le rate nel momento in cui rientrano in possesso delle loro abitazioni ed evitando che questo beneficio si risolva in un aggravio per gli stessi, ponendo pertanto a carico dello Stato i maggiori interessi che maturano per effetto di queste sospensioni. Mi sembra, infatti, quanto meno contraddittorio stabilire che il cittadino per un anno debba sospendere il pagamento e poi obbligarlo a pagare i maggiori oneri determinati dalla sospensione.

NICOLA CAPRIA, *Ministro della protezione civile.* Per quanto riguarda la prima sospensione, ho provveduto con ordinanza. Circa i termini, valuteremo in sede amministrativa cosa fare, anche se in realtà non si possono sovvertire i princìpi generali dell'ordinamento, poiché si tratta di rapporti che coinvolgono il sistema bancario nel suo complesso. Pur considerando gli obiettivi che s'intendono raggiungere, occorre evitare distorsioni che possano andare a favorire la grande industria, che certo non ha bisogno di questi aiuti. È materia delicata che, ripeto, implica coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento: dobbiamo limitarci, perciò, a non peggiorare le condizioni di chi ha subito il danno. Considerando che il beneficio consiste nella sospensione, non sono d'accordo con chi ritiene che si debba aggiungere l'esonero dal pagamento delle rate.

SALVATORE SANFILIPPO. Desidero chiarire ulteriormente il significato del nostro articolo aggiuntivo, che probabilmente non è stato compreso: l'intervento che proponiamo riguarda esclusivamente i ratei di mutui fondiari ed ipotecari contratti per la costruzione e l'acquisto di alloggi, mentre non vi è alcun riferimento ad altre questioni. Nel momento in cui il cittadino perde l'abitazione, mi sembra logico dargli la possibilità di sospendere il pagamento di questi ratei, per evitare che egli subisca un aggravio di spese.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore.* Se lo Stato ricostruisce l'alloggio, quali oneri aggiuntivi deve sostenere il cittadino?

SALVATORE SANFILIPPO. I ratei sono sospesi, ma vi sono gli altri interessi: quando una banca sospende per un anno il pagamento dei ratei, chiede al cittadino un'aggiunta di interessi.

NICOLA CAPRIA, *Ministro della protezione civile.* Allora, in sede di ristrutturazione dei mutui e con l'accordo della regione Sicilia, valuteremo in quali termini si possa raggiunqere un'intesa fra Stato e regione.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore.* Ricordo che abbiamo suddiviso le disponibilità finanziari, in due filoni, uno per la ricostruzione, cioè i contributi concessi ai cittadini in base ad una perizia, e l'altro per riparare beni dello Stato. Se prevedessimo un intervento anche sulle rate

del mutuo, la prefettura dovrebbe occuparsi degli accertamenti su tutti i fabbricati danneggiati che hanno un mutuo in corso. Ma è la regione che, se lo ritiene opportuno, deve attuare questo intervento, non lo Stato; tra l'altro, se inserissimo questa norma in legge dello Stato, dovremmo individuare una copertura finanziaria difficilmente reperibile.

PRESIDENTE. Raccogliendo le osservazioni del relatore, invito l'onorevole Sanfilippo a ritirare l'articolo aggiuntivo.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. L'onorevole Sanfilippo potrebbe trasfondere il contenuto dell'articolo aggiuntivo in un apposito ordine del giorno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'onorevole Sanfilippo si ispira ad un criterio valido, ma il ministro Capria, il relatore Cerutti e il presidente Botta hanno esposto considerazioni obiettive: non possiamo intervenire su mutui concessi dalla regione, se non a livello di raccomandazione all'assemblea regionale. Pertanto, invito anch'io l'onorevole Sanfilippo a predisporre un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Tra l'altro, l'onere non è quantificato.

GABRIELE PIERMARTINI. Invito l'onorevole Sanfilippo a ritirare l'articolo aggiuntivo; tuttavia poiché ne condivido la sostanza, annuncio che voteremo contro se insisterà, ma predisporremo un apposito ordine del giorno.

FRANCESCO SAPIO. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Sanfilippo ed altri 3.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Comitato Stato-regione).

1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, nonché per assicurare l'attuazione degli interventi e vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestività della spesa, con decreto del presidente della Regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, è istituito un apposito comitato composto di responsabili dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

2. Le amministrazioni e gli uffici preposti all'attuazione del piano trasmettono al comitato di cui al comma 1, con scadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola sentito, *sostituire la parola* il, *con le seguenti* il parere del.

4. 10.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole affari regionali, *aggiungere le seguenti* e il Ministro del bilancio.

4. 11.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole affari regionali, *aggiungere le seguenti* e il Ministro delle finanze.

4. 12.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole affari regionali, *aggiungere le seguenti* e il Ministro dell'interno.

4. 13.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola responsabili, *con la seguente* rappresentanti.

4. 31.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole della protezione civile.

4. 14.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole dei lavori pubblici.

4. 15.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. 16.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole del bilancio e della programmazione economica.

4. 17.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole del tesoro.

4. 18.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. 19.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole e per i beni culturali e ambientali.

4. 20.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché dall'Alto commissario per la lotta alla mafia o da persona da lui delegata.

4. 1.

Ronchi, Donati.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La Regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano, trasmettono al comitato di cui al comma 1, con scadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa.

3. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate.

4. 32.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* e al Ministro del tesoro.

4. 21.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. 22.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* e al Ministro dell'interno.

4. 23.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. 24.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* e alla Corte dei conti.

4. 25.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola apposite *con la seguente* dettagliate.

4. 26.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole con scadenza semestrale *con le seguenti* con scadenza mensile.

4. 27.

Ronchi, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole con scadenza semestrale *con le seguenti* con scadenza trimestrale.

4. 28.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole con scadenza semestrale *con le seguenti* con scadenza quadrimestrale.

4. 29.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole dei vari *con le seguenti* di tutti.

4. 30.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

EDOARDO RONCHI. A nome del gruppo verde, ritiro tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 4, esprimendo apprezzamento per l'aggiunta del comma 3 che comporta il trasferimento alle Commissioni parlamentari competenti di atti che consentono di valutare l'entità dei finanziamenti utilizzati e la regolarità delle procedure adottate.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.31 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.32 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Programma stralcio biennale).

1. Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione, la Regione siciliana e le amministrazioni dello Stato predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, uno stralcio comprendente i seguenti interventi:

a) riparazione, con adeguamento antisismico delle strutture o eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, delle opere pubbliche e degli edifici pubblici siti nelle zone indicate nel-

l'articolo 1 e rientranti nella competenza dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze, mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 6;

b) riparazione, con adeguamento antisismico o eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, degli edifici di rilevanza strategica per la protezione civile e di tutti gli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, appartenenti al patrimonio della regione e degli enti locali, nonché recupero e conservazione degli edifici di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1, con parziale utilizzazione degli stanziamenti previsti dallo stesso articolo, a seguito di delibera della Giunta regionale siciliana con la quale vengono determinate le specifiche esigenze finanziarie ed individuati gli uffici cui demandare la progettazione e la realizzazione degli interventi, per un importo comunque non superiore a lire 100 miliardi per il 1991 e a lire 200 miliardi per il 1992;

c) riparazione e consolidamento degli edifici di proprietà privata, secondo procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ove l'importo complessivo dei lavori, risultante da apposita perizia giurata, non superi la somma di lire 25 milioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 3.

Ronchi, Donati.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Programma stralcio per il patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico).

5. 30.

Il Relatore.

Nella rubrica sopprimere la parola biennale.

5. 1.

Sanfilippo, Lucenti, Folena, Monello, Finocchiaro Fidelbo, Sapio, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1 sopprimere le parole al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione.

5. 10.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

5. 11.

Ronchi, Donati.

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, di opere pubbliche e di edifici pubblici siti nelle zone indicate nell'articolo 1 e rientranti nella competenza di amministrazioni statali mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 6.

5. 31.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole* o eventuale ricostruzione.

5. 12.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole* della difesa.

5. 13.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

5. 14.

Ronchi. Donati.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 15.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da* riparazione asismica *con le seguenti* riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica.

5. 32.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole* o eventuale ricostruzione.

5. 16.

Ronchi, Donati.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 100 miliardi *con le seguenti* 40 miliardi.

5. 17.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 100 miliardi *con le seguenti* 60 miliardi.

5. 18.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 100 miliardi *con le seguenti* 80 miliardi.

5. 19.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 200 miliardi *con le seguenti* 140 miliardi.

5. 20.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 200 miliardi *con le seguenti* 160 miliardi.

5. 21.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 200 miliardi *con le seguenti* 180 miliardi.

5. 22.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 33.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 23.

Ronchi, Donati.

Sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) riparazione, consolidamento e ricostruzione in sito degli edifici di proprietà privata secondo procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile ove l'importo complessivo dei lavori, risultante da apposita perizia giurata, non superi, per gli interventi di riattazione, la somma di lire 40 milioni.

5. 2.

Sanfilippo, Lucenti, Folena, Monello, Finocchiaro Fidelbo, Sapio, Lorenzetti.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole* lire 25 milioni *con le seguenti* lire 15 milioni.

5. 24.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole* lire 25 milioni *con le seguenti* lire 18 milioni.

5. 25.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole* lire 25 milioni *con le seguenti* lire 20 milioni.

5. 26.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il piano di cui all'articolo 2 verifica e recepisce i programmi stralcio di cui al precedente comma.

5. 34.

Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La realizzazione di detti interventi potrà avvenire solo dopo che sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale relativa.

5. 27.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma stralcio biennale.

5. 28.

Sapio, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Il provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui all'articolo 5, lettera *c)*, è emanato con l'osservanza dei princìpi, termini, condizioni, procedure, modalità e limiti di cui alle ordinanze n. 230 del 5 giugno 1984 e n. 921 del 13 marzo 1987 del ministro per il coordinamento della protezione civile, in quanto compatibili.

5. 01.

Sanfilippo, Lucenti, Folena, Monello, Finocchiaro, Sapio, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Interventi sul patrimonio edilizio privato).

1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati all'articolo 1 comma 1 dispongono secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione degli edifici o delle unità immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche – che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991 – ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data positive verifiche o accertamenti. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite le competenti prefetture alle quali la regione siciliana assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1 comma 1.

2. Il provvedimento del ministro per il coordinamento della protezione civile è emanato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi, termini, condizioni, procedure, modalità e limiti di cui alle ordinanze dello stesso ministro n. 230 del 5 giugno 1984 e n. 921 del 13 marzo 1987, pubblicate rispettivamente sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1984 n. 159 e del 30 marzo 1987, n. 74, in quanto compatibili.

3. I finanziamenti destinati al recupero o ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1 vengono ripartiti con priorità per

la ricostruzione o il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.

4. Agli Amministratori comunali, provinciali e regionali, ed ai membri delle Commissioni edilizie comunali, è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti della presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

5. Il sindaco dispone controlli a campione secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento ministeriale di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati e sulla loro entità.

6. Il Prefetto vigila sulla regolarità delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali anche avvalendosi degli uffici del Genio civile.

7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga la infedeltà delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori, il sindaco od il prefetto ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie fino alle definitive determinazioni disciplinari.

8. La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione di edifici o unità immobiliari private è subordinata al rispetto, per un periodo di 5 anni dalla erogazione del contributo medesimo, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dei contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

9. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non solo utili ai fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5.02.

Il Relatore.

EDOARDO RONCHI. Come i colleghi ricorderanno, il mio gruppo manifestò perplessità circa la predisposizione di un programma stralcio generalizzato, in quanto sarebbero stati realizzati interventi inadeguati con conseguente attenuazione dei controlli.

Poiché però gli emendamenti formalizzati dal relatore concentrano tale programma stralcio su opere di pubblica utilità, dichiaro di ritirare gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27 di cui sono cofirmatario.

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista-PDS condivide il contenuto degli emendamenti formalizzati dal relatore che, accogliendo talune nostre richieste, definiscono nel programma stralcio una serie di interventi mirati ai cosiddetti edifici strategici: sarebbe stato un errore sottovalutare l'adeguamento antisismico in una regione a così alto rischio.

Desidero tuttavia segnalare un'anomalia che potrebbe interessare le regioni indicate dal provvedimento in esame: il fatto cioè che numerosi edifici privati siano destinati all'edilizia scolastica. Dovendo intervenire, è evidente che si dovrà individuare una priorità nell'assegnazione dei fondi poiché non si può ipotizzare che i proprietari di immobili privati destinati ad usi pubblici – in particolare le scuole – siano collocati alla fine delle graduatorie relative all'erogazione dei contributi.

È necessario quindi, senza modificare le disposizioni legislative in oggetto, che il ministro tenga conto di queste esigenze talché all'atto dell'emanazione delle relative ordinanze vengano individuate e rispettate le priorità.

In conclusione, ritiro gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.28, nonché l'articolo aggiuntivo 5.01, di cui sono cofirmatario.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Condividendo le osservazioni dell'onorevole Sapio, invito i colleghi a predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo, nell'emanazione delle relative ordinanze, a tener conto delle esigenze prospettate.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi associo alle considerazioni del collega Sapio, sottolineando la necessità di individuare anche la priorità degli interventi in favore di chi ancora vive nelle baracche e nei *container*.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.30 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.31 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.32 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 5.23 del relatore e Ronchi e Donati 5. 33.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 5.34 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore.

EDOARDO RONCHI. A nostro avviso l'articolo aggiuntivo in oggetto rappresenta un'innovazione importante, in quanto con esso si individuano procedure di controllo che permettono la massima trasparenza. Ciò è dovuto in particolare alla responsabilizzazione dei tecnici che eseguono le perizie, degli amministratori, dei sindaci e, in maniera stringente, anche del prefetto.

Condividiamo altresì il riferimento alle ordinanze del ministro della protezione civile, anche se in argomento ho bisogno di un chiarimento da parte del ministro Capria. In effetti, rinviando alle ordinanze n. 230 e n. 921 emesse dal ministro, si rischia di creare difficoltà ed interpretazioni erronee. Secondo noi, sarebbe sufficiente il richiamo all'ordinanza n. 921 – per altro più recente in quanto risalente al 1987 – la quale per le parti non precisate fa riferimento alla precedente ordinanza n. 230.

Appare opportuna inoltre l'aggiunta della dizione: « in quanto compatibili con le presenti norme ». Vi sono infatti meccanismi previsti dal provvedimento in esame, come per esempio l'erogazione di contributi, che non vengono effettuati direttamente attraverso le prefetture, bensì mediante un concorso tra le stesse prefetture, le regioni e i comuni. Mi sembra pertanto giusta l'introduzione di tale precisazione.

Inoltre, assume un rilievo fondamentale anche il comma 3, poiché sappiamo bene che fra i 32 comuni inseriti nell'elenco vi sono grandi città come Catania che non hanno subìto danni altrettanto gravi rispetto a piccoli comuni dell'area terremotata tra cui Carlentini, Lentini, Melilli e Augusta.

Di fronte a tale situazione, per indirizzare la priorità nella ricostruzione a questi comuni maggiormente danneggiati era necessario introdurre, come fa il comma in questione, una priorità nella previsione di spesa per il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili. Al riguardo, mi domando anzi se non sia il caso di usare l'espressione « totalmente inagibili ».

Riterrei peraltro opportuno inserire nello stesso comma una previsione relativa agli inquilini che abitavano gli alloggi interamente distrutti o dichiarati inagibili, i quali si trovano ora in una situazione critica in quanto vivono nei *container*.

In conclusione, mi sembra che la nuova stesura dell'articolo in esame dimostri come sia stato opportuno non approvarne la formulazione originaria. Infatti, grazie al lavoro svolto nel mese di agosto, è stato possibile pervenire ad una stesura più soddisfacente del testo, anche se ciò ha comportato un ritardo (certamente da noi non auspicato) nell'*iter* del provvedimento in esame.

Il lavoro supplementare svolto ci consente, comunque, di ottenere migliori garanzie per quanto riguarda la trasparenza e l'efficacia degli interventi.

FRANCESCO SAPIO. Desidero sottolineare il risultato positivo conseguito attraverso la formulazione dell'articolo 5-*bis* attualmente al nostro esame, finalizzato soprattutto a perseguire quegli obiettivi fondamentali che erano stati al centro del nostro interesse nel momento in cui si è predisposto il provvedimento; mi riferisco, in particolare, all'efficacia degli interventi, alla trasparenza delle procedure ed alla responsabilizzazione delle amministrazioni (e di fatto anche dei tecnici).

Si tratta di obiettivi centrali in quanto spesso la dissipazione delle risorse pubbliche che si verifica nel caso di calamità naturali passa attraverso la grande sperequazione esistente tra la solidarietà espressa dalla collettività attraverso le leggi e la deprecabile azione di quanti finiscono con il lucrare servendosi proprio della solidarietà manifestata.

Da questo punto di vista, le norme che ci accingiamo ad introdurre tendono, tra l'altro, a vincolare l'azione del ministro il quale dovrà predisporre una serie di ordinanze sul modello di quanto si è fatto per Zafferana Etnea.

Viene affrontato, inoltre, il problema dei controlli collegati alle perizie giurate dei tecnici prevedendo l'esclusione degli amministratori locali che, per citare un esempio, in occasione della ricostruzione conseguente al terremoto verificatosi in Irpinia e in Basilicata, hanno intascato, insieme ai tecnici, circa il 25 per cento dei finanziamenti destinati alla ricostruzione.

Risulta, pertanto, opportuno predisporre accertamenti, controlli e verifiche su tale materia.

Vi sono, infine, una serie di norme collegate alle sanzioni a carico degli amministratori e dei tecnici che era necessario ed opportuno introdurre nel testo in discussione.

Gli obiettivi ai quali ho fatto riferimento risultano, pertanto, concretamente ed utilmente perseguiti, almeno nelle intenzioni di coloro che hanno predisposto il testo in esame.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Condivido le valutazioni fin qui espresse sull'articolo in esame, che assume un'importanza centrale e rappresenta il risultato di una positiva collaborazione tra il Governo e i parlamentari che avevano espresso determinate preoccupazioni. Ritengo, quindi, che il testo in esame rappresenti un punto di approdo tale da superare le suddette preoccupazioni.

Tuttavia, le questioni sollevate dall'onorevole Ronchi hanno una loro validità. La prima, in particolare, è quella relativa all'opportunità di fare riferimento alle ordinanze in maniera più puntuale e precisa, richiamandosi soprattutto all'ordinanza n. 921 e non alla n. 230 a causa delle incoerenze che potrebbero determinarsi e degli spazi di discrezionalità che si possono aprire e che, in una materia così delicata, vanno eliminati fin dall'inizio.

Tra l'altro, se si ponesse il problema di recepire alcune scelte contenute nell'ordinanza n. 230, l'ordinanza n. 921 fa salva la possibilità di coordinamento tra i due atti.

Per quanto riguarda la questione attinente ai complessi rapporti tra la nuda proprietà e i diritti personali di godimento (in particolare la locazione), si tratta di problemi che sono stati risolti fin dai tempi di Giustiniano. Al riguardo, potrei richiamare un principio generale ben preciso, in base al quale *emptio non tollit locatum*. In sostanza, i diritti personali di godimento vanno sviluppati fino a

consentire al titolare di un contratto di locazione di surrogarsi all'eventuale inerzia del proprietario nell'usufruire dei benefici previsti dalla legge. Mi sembra, comunque, che tale esigenza sia soddisfatta dal testo in discussione.

Tra l'altro, riteniamo opportuno salvaguardare l'esigenza di legittima tutela dell'inquilino fino al punto di salvaguardarlo anche nella fase successiva relativa alla difesa delle condizioni del contratto di locazione. In sostanza, si intende evitare che, una volta portata a compimento l'opera di recupero dell'edificio, il proprietario possa sostenere un diritto di revisione del contratto di locazione.

Se così è, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro sin qui svolto. Naturalmente non minimizzo i problemi di gestione che si porranno su questa complessa manovra ed auspico che l'amministrazione regionale possa raggiungere quei ritmi di efficienza che ci consentano, una volta approvata la legge, di mettere in moto il meccanismo della ricostruzione per alleviare situazioni obiettivamente drammatiche che voi conoscete quanto me o meglio di me.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Desidero apportare una serie di modifiche al testo dell'articolo aggiuntivo 5.02, recependo anche alcune indicazioni fornite dai colleghi.

In merito al comma 2, concordo anch'io sul fatto che sia sufficiente il richiamo all'ultima ordinanza, la n. 921. Deve essere pertanto soppresso il riferimento all'ordinanza n. 230 del 5 giugno 1984, nonché la data di pubblicazione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Al comma 5 si prevede che « il sindaco dispone controlli a campione secondo criteri oggettivi »; poiché abbiamo osservato che il controllo del sindaco non viene svolto a campione, ritengo opportuno sopprimere le parole « a campione ». Tale riferimento deve essere invece inserito al comma 6, aggiungendo le parole « e disponendo anche controlli a campione ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo che la norma di cui al comma 4 sia incerta, in quanto non contiene l'indicazione dell'autorità che commina la sanzione della decadenza dalla carica di amministratore. Tale autorità può essere individuata nel ministro dell'interno, conferendo così al provvedimento una natura giuridica che riguarda l'ordine pubblico.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Ritengo anch'io che tale compito debba essere affidato al ministro dell'interno.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Alla luce di tali osservazioni, modifico il comma 4 aggiungendo alla fine le parole « disposta con provvedimento del ministro dell'interno ».

PRESIDENTE. A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo aggiuntivo 5.02 risulta del seguente tenore:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Interventi sul patrimonio edilizio privato).

1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati all'articolo 1 comma 1 dispongono secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione degli edifici o delle unità immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche – che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991 – ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data positive verifiche o accertamenti. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite le competenti prefetture alle quali la Regione siciliana assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il provvedimento del ministro per il coordinamento della protezione civile è emanato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi, termini, condizioni, procedure, modalità e limiti di cui all'ordinanza dello stesso ministro n. 921 del 13 marzo 1987, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1987, n. 74, in quanto compatibili con le altre disposizioni della presente legge.

3. I finanziamenti destinati al recupero o ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1 vengono ripartiti con priorità per la ricostruzione o il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.

4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali, ed ai membri delle commissioni edilizie comunali, è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti della presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con provvedimento del ministro dell'interno.

5. Il sindaco dispone controlli secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento ministeriale di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati e sulla loro entità.

6. Il prefetto vigila sulla regolarità delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali avvalendosi degli uffici del genio civile e disponendo anche controlli a campione.

7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga la infedeltà delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori il sindaco od il prefetto ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie in attesa delle definitive determinazioni disciplinari.

8. Nei casi di gravi irregolarità – ivi inclusa l'omessa vigilanza – comunque accertati a carico degli amministratori comunali questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con provvedimento del Ministro dell'interno.

9. La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione di edifici o unità immobiliari private, è subordinata al rispetto, per un periodo di 5 anni dalla erogazione del contributo medesimo, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dei contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non sono comunque utilizzabili ai fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. 02.

Il Relatore.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 5.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo aggiuntivo alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Autorizzazione di spesa).

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi da ripartire, nel triennio 1991-1993, tra:

a) Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 30 miliardi per il 1992 e lire 40 miliardi per il 1993;

b) Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione, per ciascuno, di lire 10 miliardi per il 1991, lire 20 miliardi per il 1992 e lire 20 miliardi per il 1993.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi, per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma precedente tra le amministrazioni statali interessate è effettuata, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici.

6. 4.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole 190 miliardi, *con le seguenti* 170 miliardi, *e conseguentemente, sostituire, alla lettera* a) *le parole* 40 miliardi, *con le seguenti* 20 miliardi.

6. 1.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole 190 miliardi, *con le seguenti* 140 miliardi, *e, conseguentemente, sostituire, alla lettera* a) *le parole* 40 miliardi, *con le seguenti* 10 miliardi *e le parole* 30 miliardi, *con le seguenti* 10 miliardi.

6. 2.

Ronchi, Scalia, Andreis.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole 190 miliardi, *con le seguenti* 150 miliardi, *e, conseguentemente, sostituire, alla lettera* a) *le parole* 40 miliardi, *con le seguenti* 20 miliardi *e le parole* 30 miliardi, *con le seguenti* 10 miliardi.

6. 3.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 6, comma 1, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole* nonché di 200 miliardi nel triennio 1992-1995 per costruzione di edifici strategici per la sicurezza.

6. 5.

Nicotra.

EDOARDO RONCHI. A nome del gruppo verde, ritiro tutti i nostri emendamenti esprimendo apprezzamento per le intese raggiunte e per i miglioramenti apportati all'articolo 6.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Data l'importanza degli interventi a favore degli edifici strategici, con il mio emendamento 6.5 propongo di aumentare la dotazione finanziaria prevista, portandola da 190 a 390 miliardi.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore.* Onorevole Nicotra, credo che a questo punto non sia possibile andare a modificare gli importi finanziari.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ma con fondi come quelli previsti dall'articolo 6 non risolviamo alcunché.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, in tutto il paese vi è l'esigenza di migliorare il livello di sicurezza degli edifici pubblici strategici; non si tratta quindi di un intervento che riguarda in particolare questo provvedimento. La invito a ritirare l'emendamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sta bene, signor presidente, ritiro il mio emendamento 6.5.

NICOLA CAPRIA, *Ministro della protezione civile*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di princ;pio, l'emendamento 6.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla Commissione bilancio per l'espressione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Provvidenze per i territori del Belice).

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, di cui lire 20 miliardi riservati ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

2. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, come modificato ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono assegnati con i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 3.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, sostituire la rubrica con la seguente (Nuove provvidenze per i territori del Belice).

7. 10.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, sopprimere il comma 1.

7. 11.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole Al fine di garantire il diritto alla casa.

7. 12.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole o danneggiati.

7. 13.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole la funzionalità.

7. 14.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 30 miliardi *con le seguenti* di lire 15 miliardi.

7. 15.

Ronchi, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 30 miliardi *con le seguenti* di lire 20 miliardi.

7. 16.

Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 30 miliardi *con le seguenti* di lire 25 miliardi.

7. 17.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 70 miliardi *con le seguenti* di lire 40 miliardi.

7. 18.

Ronchi, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 70 miliardi *con le seguenti* di lire 50 miliardi.

7. 19.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole di lire 70 miliardi *con le seguenti* di lire 60 miliardi.

7. 20.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da di cui lire 20 miliardi *fino alla fine del comma.*

7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

7. 25.

Il Relatore.

All'articolo 7, sopprimere il comma 2.

7. 21.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

All'articolo 7, comma 2, prima delle parole sono assegnate *aggiungere le seguenti* per il 30 per cento.

7. 22.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, comma 2, prima delle parole sono assegnate *aggiungere le seguenti* per il 50 per cento.

7. 23.

Ronchi, Donati.

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza al trasferimento comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area col contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 64/81 è aggiunto il seguente:

« L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi, è disposta con ordinanza del Sindaco ».

7. 26.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, come modificato all'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferi-

mento, comunque effettuato, di unità immobiliare su altra area col contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale ».

4. Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 64/81 è aggiunto il seguente:

« L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del Sindaco ».

7. 2.

Alagna, Lauricella, Russo, Spina, Sinatra, D'Acquisto, Gunnella.

All'articolo 7, aggiungere infine il seguente comma:

3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella Sicilia Orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 291, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi per l'anno 1992 e 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato dai corrispondenti importi, con prelevamenti sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

7. 27.

Il Relatore.

EDOARDO RONCHI. A nome del gruppo verde ritiro gli emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo.

FRANCESCO SAPIO. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 7.01.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 7.25 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti 7.26 del relatore e Alagna ed altri 7.2.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del 7.27 relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Macciotta ed altri 7.01, rispetto al quale vi è un invito del relatore al ritiro.

FRANCESCO SAPIO. Vorrei ricordare ai colleghi che la copertura finanziaria individuata non soddisfaceva il mio gruppo al punto da indurci alla presentazione di questo emendamento, sul quale la Commissione bilancio si è espressa negativamente nonostante il Governo abbia ritenuto fondate le preoccupazioni manifestate.

Pertanto, nel ribadire la motivazione che ci ha spinto alla presentazione dell'articolo aggiuntivo, dichiariamo di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 7.01 si intende pertanto ritirato.

Poiché i presentatori dell'articolo aggiuntivo 7.02 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Trasmetterò gli emendamenti testé approvati in linea di principio alla Commissione bilancio per l'espressione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 240 miliardi per l'anno 1991, a lire 570 miliardi per l'anno 1992 e a lire 880 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia »;

b) quanto a lire 30 miliardi per il 1992 ed a lire 70 miliardi per il 1993, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da* quanto a lire *fino a* per l'anno 1993 *con le seguenti* quanto a lire 240 miliardi per l'anno 1991, a lire 585 miliardi per l'anno 1992 e a lire 895 per l'anno 1993.

8. 50.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da* a lire 570 *alla fine della lettera con le seguenti* con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari a favore della giustizia », e quanto a lire 570 miliardi per l'anno 1992 e 880 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte per gli esercizi medesimi nel capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e a norma della tabella allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

1-*bis*. La regione Sicilia è autorizzata, d'intesa con il Ministero del tesoro, ad effettuare anticipazioni a valere dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

8. 1.

Macciotta, Sapio, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 240 miliardi *con le seguenti* 200 miliardi.

8. 5.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 240 miliardi *con le seguenti* 220 miliardi.

8. 6.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 240 miliardi *con le seguenti* 230 miliardi.

8. 7.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 570 miliardi *con le seguenti* 450 miliardi.

8. 8.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 570 miliardi *con le seguenti* 500 miliardi.

8. 9.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 570 miliardi *con le seguenti* 550 miliardi.

8. 10.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 880 miliardi, *con le seguenti* 600 miliardi.

8. 11.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 880 miliardi, *con le seguenti* 700 miliardi.

8. 12.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 880 miliardi, *con le seguenti* 800 miliardi.

8. 13.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 30 miliardi, *con le seguenti* 15 miliardi.

8. 14.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 30 miliardi, *con le seguenti* 20 miliardi.

8. 15.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 30 miliardi, *con le seguenti* 25 miliardi.

8. 16.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 70 miliardi, *con le seguenti* 50 miliardi.

8. 17.

Ronchi, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 70 miliardi, *con le seguenti* 60 miliardi.

8 18.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* 70 miliardi, *con le seguenti* 65 miliardi.

8 19.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

Al comma 2, dopo le parole con propri decreti, *aggiungere le seguenti* sentito il Ministro del bilancio.

8. 20.

Ronchi, Donati, Scalia, Andreis.

EDOARDO RONCHI. Per le motivazioni esposte in precedenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20.

FRANCESCO SAPIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.50 del relatore.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Signor presidente, poiché nel testo in esame non sono stati ricompresi 30 miliardi in fa-

vore del comune di Zafferana Etnea, ho presentato questo emendamento volto ad aumentare lo stanziamento.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8.50.

(È approvato).

Auspico che le Commissioni competenti possano esprimere tempestivamente i rispettivi pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio, consentendo così la rapida approvazione del disegno di legge in esame le cui linee essenziali sono state oggi definite con l'intelligente concorso dei gruppi parlamentari e del Governo.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Desidero esprimere gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto e per il dialogo instauratosi che non ha precluso la capacità di ascolto.

Oggi, infatti, è stato raggiunto un importante risultato grazie all'impegno profuso dai gruppi nella ricerca di soluzioni idonee ad assicurare la massima trasparenza alle disposizioni del disegno di legge senza pregiudicare le legittime aspettative delle popolazioni colpite dal sisma.

EDOARDO RONCHI. Associandomi alle considerazioni del ministro Capria, considero utile oltre che produttivo il lavoro svolto, che permette al provvedimento in esame non solo di costituire un positivo precedente ai fini di ulteriori interventi nel Mezzogiorno, ma anche di superare le polemiche che nuocciono alla credibilità della pubblica amministrazione e di tutte le forze politiche.

Vorrei proporre ai gruppi politici ed a lei, signor presidente, la formazione di un gruppo di lavoro composto da parlamentari di questa Commissione che, analogamente a quanto è avvenuto per la legge sulla Valtellina, segua l'applicazione di queste disposizioni legislative al fine di evitare ostacoli tali da impedirne l'attuazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, al termine dell'*iter* legislativo l'ufficio di presidenza della Commissione esaminerà il suggerimento da lei fornito, circa la costituzione di un gruppo di lavoro che segua l'applicazione della legge, come per altro è avvenuto per il provvedimento sulla Valtellina.

Nel ringraziare il ministro, il relatore e tutti i commissari per il lavoro svolto anche nel turbolento mese di agosto, rinvio il seguito della discussione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali l'11 ottobre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO